



AGESCI ZONA VOLTURNO

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DI ZONA

ART. 1

Costituiscono l'assemblea di zona, i capi in servizio educativo e gli assistenti ecclesiastici censiti nella zona.

Ne fanno inoltre parte:

- a) con solo diritto di voto ed elettorato attivo, gli adulti in servizio educativo censiti nella zona che stanno completando l'iter di formazione capi.
- b) con solo diritto di essere eletti i capi a disposizione.

ART. 2

L'assemblea di zona è convocata dal responsabile e dalla responsabile di zona congiuntamente, in caso di incarico vacante da quello in carica e dai responsabili regionali in caso di incarichi contemporaneamente vacanti.

ART. 3

L'assemblea di zona viene convocata con preavviso scritto di almeno trenta giorni contenente l'indicazione della sede, l'ordine del giorno, il calendario dei lavori, la data e l'ora di inizio delle sessioni. Con successive comunicazioni possono essere inviate ai componenti della assemblea note illustrative, documenti a corredo e bilancio preventivo della zona.

ART. 4

Ogni singolo componente e/o più componenti l'assemblea possono far pervenire ai responsabili di zona proposte di argomenti da sottoporre alla discussione della successiva assemblea. Ogni proposta deve essere accompagnata da una nota illustrativa. L'inserimento all'ordine del giorno di detta proposta sarà concordata con il/i proponenti.

ART. 5

L'assemblea di zona viene convocata almeno due volte all'anno in sessione ordinaria, al fine di:

- a) formulare, verificare e deliberare in merito al programma annuale di zona predisposto per la realizzazione degli scopi specifici della stessa.
- b) deliberare in merito ai bilanci preventivi e consuntivi, presentati dal comitato di zona.
- c) eleggere tra i capi censiti nella zona, membri del comitato di zona.
- d) per eleggere i delegati all'assemblea regionale, fino a quando resta in vigore la mozione approvata dalla assemblea regionale sulla struttura della stessa.

ART. 6

Per l'elezione dei membri del comitato di zona che decadono dal mandato, il comitato dovrà proporre un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da coprire.

- i membri dell'assemblea di zona potranno proporre altri nomi come candidati.
- l'elenco dei candidati proposti dal comitato di zona e dai membri dell'assemblea, dovrà essere presentato nel corso della sessione assembleare.
- la votazione per l'elezione dei responsabili di zona e dei membri di comitato è preceduta da una discussione in cui i proponenti illustrano le ragioni delle candidature proposte.
- quanto sopra non pregiudica l'eleggibilità di qualsiasi capo dell'associazione censito nella zona, che abbia espresso la propria disponibilità, indipendentemente dalle candidature.

ART. 7

La presidenza dell'assemblea di zona è assunta congiuntamente dai responsabili, in caso di incarico vacante da quello in carica e dai responsabili regionali (o da uno solo di essi in carica) in caso di incarichi vacanti.

ART. 8

I presidenti dell'assemblea sono assistiti da un segretario e da due scrutatori , eletti dall'assemblea su proposta della presidenza, i quali attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese o segreto.

ART. 9

Il segretario provvede alla redazione del resoconto della sessione che deve indicare i nomi dei membri presenti, contenere un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le delibere dell'assemblea.

ART. 10

Il comitato di zona organizza per ogni assemblea, una segreteria di accogliimento la quale resta aperta, per la registrazione dei componenti l'assemblea di zona, per e non oltre due ore dall'inizio della sessione assembleare.
Dopo la chiusura della segreteria non sono più possibili registrazioni.

ART. 11

Per la validità dell'assemblea no si definisce un quorum di partecipanti per cui la stessa resta valida in qualsiasi momento, con gli aventi diritto presenti.

ART. 12

Ad ogni avente diritto registrato, la segreteria consegnerà una paletta indicante nome e cognome, mediante la quale esercita tutti i diritti assembleari.

ART.13

Per l'esame preliminare di eventuali mozioni, l'assemblea di zona nomina all'inizio della sessione e su proposta dei presidenti, un comitato mozioni, composto da un presidente e due membri.

I componenti dell'assemblea che intendono proporre mozioni, debbono depositare il testo scritto presso il comitato mozioni che, di intesa con i presentatori, vi apporta , ove necessario, modifiche formali o destinate a chiarirne il senso e coordina fra di loro più mozioni di contenuto analogo.

I presidenti dell'assemblea possono mettere ai voti una mozione per punti separati, sia di ufficio che su richiesta di uno o più componenti l'assemblea.

Qualora sul medesimo argomento siano presenti più mozioni, esse vengono messe ai voti iniziando da quella che, se approvata modificherebbe più radicalmente la situazione esistente. Il relativo giudizio è rimesso ai presidenti.

Qualora su una mozione vengono presentati uno o più emendamenti, essa viene messa ai voti dapprima nella forma emendata, iniziando se del caso dall'emendamento che, a giudizio dei presidenti, appare il più radicale.

Se tutti gli emendamenti vengono respinti, la mozione viene messa ai voti nel testo originario.

Nessuno può parlare due volte su una mozione(eccetto che per domande di chiarimento o mozione d'ordine) salvo il proponente, per la replica al termine del dibattito sulla stessa.

ART. 14

Nella discussione o dibattito assembleare, nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dai presidenti.

I presidenti possono revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non è pertinente all'argomento in discussione.

Coloro che chiedono di parlare hanno la parola, salvo diverso avviso dei presidenti, nell'ordine di iscrizione.

ART. 15

Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori (o "mozione d'ordine") hanno diritto a parlare alla fine dell'intervento stesso.

Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato ad un intervento a favore e ad uno contro e, la mozione viene quindi messa ai voti. Se approvata, essa entra immediatamente in vigore.

ART. 16

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, l'assemblea su proposta dei presidenti, può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno.

In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al regolamento dell'assemblea di zona.

ART. 17

I presidenti dell'assemblea possono, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, per esigenze di funzionalità.

ART. 18

Su proposta dell'assemblea o dei presidenti possono essere istituite, nel corso della sessione assembleare, commissioni di lavoro, formate dai componenti dell'assemblea, su singoli argomenti per l'approfondimento della materia e per la preparazione delle relative mozioni o delibere da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

ART. 19

La decisione che istituisce le commissioni ne precisa il mandato e le modalità di lavoro.

ART. 20

L'assemblea di zona, nel prendere decisioni la cui realizzazione comporti oneri economici, indicherà il limite di spesa e i criteri di reperimento dei fondi (capitoli di bilancio e/o eventuali nuove entrate).

ART. 21

Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea, per alzata di mano o in altri modi palesi.

ART. 22

Le deliberazioni concernenti persone, debbono essere prese a scrutinio segreto.

ART. 23

Ciascun membro dell'assemblea ha diritto ad un voto.

ART. 24

Il membro dell'assemblea assente, può farsi rappresentare da un altro membro. Nessun membro dell'assemblea può raccogliere più di una delega in modo da poter complessivamente disporre di non più di due voti.

ART. 25

Nessun membro dell'assemblea può farsi sostituire durante i lavori assembleari.

ART. 26

Per l'approvazione del regolamento dell'assemblea di zona e per eventuali sue modifiche, è necessario ottenere i 2/3 dei voti validi degli aventi diritto presenti.

ART. 27

Per l'elezione dei responsabili di zona e per l'approvazione di ogni altra delibera, è necessario ottenere la metà più uno dei voti validi degli aventi diritto presenti. In presenza di più candidati, qualora non si raggiunge il quorum richiesto, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati.

ART. 28

Le modifiche all'assemblea di zona vengono votate, con le modalità di cui all'art. 26, sulla base di un testo previamente inserito all'ordine del giorno ed entrano in vigore immediatamente.

ART. 29

Ogni deliberazione, sia essa adottata in sessione di assemblea ordinaria o straordinaria, può essere invalidata se sia stata presa difformità da quanto lo statuto dell'AGESCI stabilisce.

L'impugnativa non sospende l'esecuzione finchè non interviene la decisione della capo guida e del capo scout, ai quali si raccomanderà di pronunciarsi non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

ART. 30

Chi interviene alla votazione, durante i lavori dell'assemblea di zona, dichiara una volontà propria in forza di un potere che gli deriva dallo "status", di capo dell'associazione.

ART. 31

Ai lavori dell'assemblea di zona, i componenti partecipano in uniforme scout.

ART.32

Il consiglio di zona è autorizzato ad apportare modifiche al presente regolamento nell'eventualità di variazioni dello statuto dell'associazione, oppure in base alle deliberazioni del consiglio regionale e/o dell'assemblea regionale . Di tali modifiche il consiglio di zona ne renderà partecipe l'assemblea.

NOTA - Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea dei capi della zona Caserta il giorno 23/06/1990

Aggiornato secondo statuto AGESCI deliberato dal C.G. 1996

Successivamente adottato dalla attuale zona Volturmo dal Novembre 2003.